

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS.18.08.2000, N.267, PER LO SVOLGIMENTO  
IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO DI RAVENNA E LA  
SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO STESSO**

L'anno DUEMILAQUINDICI (2015), in Ravenna, nella data risultante dall'apposizione dell'ultima delle firme

**TRA**

- A.1) il **COMUNE DI ALFONSINE**, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Mauro Venturi (o suo delegato), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10/03//2015;
- A.2) il **COMUNE DI BAGNACAVALLO**, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Eleonora Proni (o suo delegato), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 02/03//2015;
- A.3) il **COMUNE DI BRISIGHELLA**, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Davide Missiroli (o suo delegato), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/03/2015;
- A.4) il **COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Daniele Merluzzi (o suo delegato), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/02/2015;
- A.5) il **COMUNE DI CERVIA**, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Luca Coffari (o suo delegato), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/03//2015;
- A.6) il **COMUNE DI CONSELICE**, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Paola Pula (o suo delegato), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 12/02/2015;
- A.7) il **COMUNE DI COTIGNOLA**, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Luca Piovaccari (o suo delegato), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 23/02/2015;
- A.8) il **COMUNE DI FAENZA**, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Giovanni Malvezzi (o suo delegato), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 02/03/2015;
- A.9) il **COMUNE DI FUSIGNANO**, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Nicola Pasi (o suo delegato), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04/03/2015;
- A.10) il **COMUNE DI LUGO**, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Davide Ranalli (o suo delegato), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2015;
- A.11) il **COMUNE DI RUSSI**, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Sergio Retini (o suo delegato), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24/02/2015;
- A.12) il **COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO**, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Enea Emiliani (o suo delegato), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 24/02/2015;
- A.13) il **COMUNE DI SOLAROLO**, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Fabio Anconelli (o suo delegato), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2015;
- A.14) il **COMUNE DI MARRADI**, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Tommaso Triberti (o suo delegato), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2015;

**da una parte, di seguito denominati, per praticità, "i deleganti"**

**e**

**B) il COMUNE DI RAVENNA**, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Fabrizio Matteucci (o suo delegato), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/02/2015, **dall'altra parte, di seguito denominato, per praticità, "il delegato"**;  
**tutti congiuntamente denominati "le parti"**

**premessi che**

- 1) l'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n.164/2000 stabilisce che: *"l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*;
- 2) l'articolo 15 del D.Lgs.164/2000 ha fissato il *"Regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas naturale"*;
- 3) l'articolo 23, comma 4, del D.L.273/2005, convertito con L.51/2006, ha stabilito che: *"i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento"*;
- 4) l'articolo 46-bis, comma 2, del D.L.159/2007, convertito con modifiche dalla L.222/2007, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha stabilito che, con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi;
- 5) il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto del 19 gennaio 2011 ha stabilito in 177 il numero degli ambiti territoriali nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- 6) l'allegato 1, di cui al D.M. 19 gennaio 2011, con il quale sono stati stabiliti i 177 ambiti territoriali minimi (Atem), ha individuato, per il territorio della Provincia di Ravenna l'ambito territoriale minimo denominato **"ATEM RAVENNA"**;
- 7) il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto del 18 ottobre 2011 ha proceduto ad individuare i comuni

appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, individuando, come membri dell'“ATEM RAVENNA, i seguenti 15 Comuni:

<b>n.</b>	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>
1	Alfonsine	Ravenna
2	Bagnacavallo	Ravenna
3	Brisighella	Ravenna
4	Castel Bolognese	Ravenna
5	Cervia	Ravenna
6	Conselice	Ravenna
7	Cotignola	Ravenna
8	Faenza	Ravenna
9	Fusignano	Ravenna
10	Lugo	Ravenna
11	<b>Ravenna</b>	Ravenna
12	Russi	Ravenna
13	Sant'Agata sul Santerno	Ravenna
14	Solarolo	Ravenna
15	Marradi	Firenze

- 8) il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto Interministeriale (D.M) n.226 del 12 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 27 gennaio 2012, dal titolo “*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2 007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*”, in vigore dall’11 febbraio 2012, ha previsto tempi e modalità per l’aggregazione dei Comuni in Atem, per l’individuazione del soggetto che gestirà la gara e per l’avvio del processo di indizione della gara stessa;
- 9) l’articolo 2, comma 1, del D.M. 226/2011 stabilisce che “*gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune Capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo ad una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell’art. 113, comma 13, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, ove presente*”;

- 10) l'articolo 2, comma 2, del D.M. 226/2011 prescrive che *“il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, convoca, entro la data di cui all'allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1”*;
- 11) l'articolo 2, comma 4, del D.M. 226/2011, stabilisce che *“la Stazione Appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti”*;
- 12) l'articolo 2, comma 5, del D.M. 226/2011, prevede che: *“Salvo l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, sempre con le modalità di cui al comma 1, la Stazione Appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per un massimo di 15 membri”*;
- 13) sulla base di quanto sopra esposto il COMUNE DI RAVENNA, essendo Comune capoluogo di provincia, dovrà svolgere il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'“ATEM RAVENNA”;
- 14) ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 226/2011, in combinato disposto con l'articolo 30-bis comma 2 del D.L. 91/2014 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 116, il termine per l'intervento suppletivo della Regione Emilia Romagna in caso di mancata pubblicazione del bando di gara, nel caso dell'ATEM RAVENNA, è quello dell'11.03.2016;
- 15) ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del D.L. 69/2013 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, in combinato disposto con l'articolo 30-bis comma 4 del D.L. 91/2014 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 116, nel caso in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del D.M. 226/2011, il venti per cento delle somme di cui all'articolo 8 comma 4 del D.M. 226/2011, ad essi spettanti a seguito della gara, è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente;
- 16) i comuni sottoscrittori intendono impegnarsi nel rispettare le tempistiche previste dalla normativa vigente e procedere secondo il principio di leale collaborazione istituzionale;
- 17) l'articolo 14 del D.Lgs. 164/2000 ed il D.M. 226/2011 dal titolo *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1°ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”* prevedono la possibilità di svolgere in forma associata i compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- 18) l'articolo 30 del D.Lgs.267/2000 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi ed in particolare il comma 4 stabilisce che le convenzioni

possano prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

19) è opportuno pertanto regolare i rapporti tra i singoli enti concedenti e la stazione appaltante, tramite apposita convenzione per l'individuazione degli organi di governo e dei compiti, delle procedure e delle regole volte a garantire un'efficiente ed efficace operatività dell'"ATEM RAVENNA", sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sia durante i successivi dodici anni di durata dell'affidamento del servizio;

20) in data 19/03/2014 il Comune di Ravenna ha formalmente convocato, a Ravenna, tutti gli altri 14 comuni dell'ATEM RAVENNA, per iniziare il percorso finalizzato alla formale attribuzione, da parte dei medesimi comuni a favore del Comune di Ravenna, di espressa delega allo svolgimento dei compiti previsti dalle norme sopra indicate, mediante stipula, tra i medesimi, di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs.267/2000;

21) in data 19/03/2014, su impulso del Comune di Ravenna, capofila dell'"ATEM RAVENNA", per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla normativa, è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dei seguenti enti:

- a) Comune di Ravenna
- b) Comune di Cervia
- c) Comune di Russi
- d) Comune di Faenza in rappresentanza dei Comuni dell'Unione Romagna Faentina;
- e) Comune di Lugo in rappresentanza dei Comuni dell'Unione Bassa Romagna;
- f) Comune di Marradi;

ciascuno con la propria rappresentanza (precisamente due persone, una con ruolo politico ed una con ruolo tecnico) e con il compito principale di predisporre, in modo coordinato e condiviso, la presente convenzione, da stipulare previa approvazione da parte di tutti i Comuni facenti parte dell'"ATEM RAVENNA";

22) Dato atto che nell'ATEM RAVENNA sono presenti 7 Comuni (Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Marradi, Conselice, Solarolo e Sant'Agata sul Santerno ) soci del Consorzio Pubblico CON.AMI di Imola Il CON.AMI è un Ente Pubblico Locale, già costituito ed operativo ai sensi dell'art 31 e art. 2 comma 2 e art 114 del TUEL 267/2000. Esso ha, da sempre, sviluppato competenze nei servizi pubblici e nella gestione delle reti e pertanto dispone di conoscenze tecniche in grado di svolgere parte rilevante delle attività proprie dei Comuni suoi soci circa la gara del servizio di distribuzione gas naturale;

23) Dato atto che i Comuni dell'ATEM RAVENNA, soci del CON.AMI, intendono delegare il CON.AMI di Imola alle attività di cui all'Art 2 comma 6 e Art 9 comma 6 del D.M. 226/2011 ed in particolare a fornire alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria, relativa ai propri territori, per la preparazione del bando di gara.

**si conviene e si stipula tra le parti quanto segue:**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **Articolo 1 – Finalità e soggetti coinvolti**

1.1 La presente convenzione ha la finalità di regolamentare, in modo coordinato ed in forma associata tra le parti, lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche, connesse e conseguenti all'affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM RAVENNA così come individuato dal D.M. 18 ottobre 2011, nonché di quelle connesse alla successiva gestione del relativo stipulando contratto di servizio, in particolare al fine di:

- a) Garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa per l'aggiudicazione del servizio di distribuzione gas naturale;
- b) garantire l'attività di vigilanza, controllo e rispetto dello stipulando contratto di servizio;
- c) garantire un adeguato sviluppo degli impianti di distribuzione del gas dell'ATEM RAVENNA;
- d) tutelare l'interesse dei comuni associati;
- e) tutelare l'interesse degli utenti.

1.2 I soggetti coinvolti nella presente convenzione risultano essere:

- a) gli **Enti locali concedenti**, identificati nei 15 Comuni ricompresi dell'A.TE.M. RAVENNA
- b) la **Stazione Appaltante**, identificata nel Comune di Ravenna
- c) il **Comitato di Monitoraggio** nella composizione e con i compiti di cui ai successivi articoli 5 e 8
- d) l'**Ufficio Unico** di cui al successivo articolo 6

Si da atto che i Comuni di Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Marradi, Conselice, Solarolo e Sant'Agata sul Santerno sono coadiuvati dal Consorzio di diritto pubblico CON.AMI di Imola per la fornitura alla Stazione Appaltante della documentazione necessaria, relativa ai propri territori, per la preparazione del bando di gara a norma dell'Art 2 comma 6 ed Art 9 comma 6 del D.M. 226/2011.

## **Articolo 2 - Oggetto**

2.1 Con la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'articolo 30, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267, i deleganti delegano espressamente al delegato, che accetta, il ruolo di stazione appaltante unica per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM RAVENNA previsto dalle norme indicate in premessa, con tutti i compiti ad essa propedeutici, connessi e conseguenti, tra i quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- a) lo svolgimento di tutte le attività necessarie e/o opportune per la predisposizione degli atti di gara (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la tenuta dei rapporti con i gestori uscenti e/o con le

varie autorità nazionali - quali A.E.E.G.S.I. - e locali, l'acquisizione di eventuali specifiche consulenze);

- b) la predisposizione e - previa relativa valutazione da parte del Comitato di Monitoraggio, secondo quanto previsto al successivo articolo 5 - invio all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (A.E.E.G.S.I.) del bando e del disciplinare di gara secondo quanto previsto dall'art 9 comma 2 del D.M. 226/2011
- c) la pubblicazione di tutti gli atti di gara ivi compresi gli allegati tecnici previsti dalla normativa ed in particolare: predisposizione delle linee guida programmatiche d'ambito contenenti le condizioni minime di sviluppo ai sensi dell'art 9 comma 3 del D.M. 226/2011 e predisposizione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti dell'ambito ai sensi dell'art 9 comma 4 del citato D.M. 226/2011, sulla base dei piani redatti dai singoli Comuni deleganti;
- d) nomina della commissione di gara
- e) il supporto alle attività della Commissione di gara e l'aggiudicazione definitiva della gara stessa, con ogni occorrente adempimento comunicativo e pubblicitario
- f) il ruolo di controparte contrattuale unica del gestore, nel contratto di servizio che sarà stipulato con il medesimo ed unico gestore del medesimo contratto di servizio;
- g) la gestione degli eventuali contenziosi, di qualunque tipo, che dovessero insorgere relativamente alla gara e/o alla successiva gestione del contratto di servizio, con facoltà di assumere le funzioni di parte attrice o resistente.

2.2 Le deleghe previste dalla presente convenzione comportano l'esercizio esclusivo, da parte del delegato, in nome e per conto dei delegati, dei compiti e delle funzioni delegate con divieto di ogni duplicazione di attività da parte dei deleganti.

### **Articolo 3 - Obblighi dei deleganti**

3.1 I deleganti raccolgono ed elaborano tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dal D.M. 226/2011 e necessaria a permettere alla Stazione Appaltante di pubblicare, nei tempi previsti dalla normativa, il bando di gara; in via esemplificativa e non esaustiva ai singoli Enti locali concedenti spettano, altresì, i seguenti compiti:

- a. Nominare il referente tecnico per ciascun comune e comunicarlo alla Stazione Appaltante e per la fase di gestione del contratto alla Controparte Contrattuale
- b. Reperire la concessione in essere (contratto di servizio o contratto di affidamento) con l'attuale gestore/i del servizio di distribuzione gas naturale;

- c. Reperire dal gestore in essere “gestore uscente” tutte le informazioni di cui all’articolo 4 del D.M. 226/2011
  - d. Reperire e fornire la documentazione interna all’Ente necessaria a valutare l’esattezza e la correttezza di tutti i dati e le informazioni fornite dal gestore in relazione alle quote di impianto di proprietà del gestore stesso, del Comune o di terzi; alle norme tecniche adottate nel corso degli anni per la realizzazione degli impianti su aree pubbliche per opere di urbanizzazione (...)
  - e. Reperire e fornire la pianificazione urbanistica prevista nel Comune stesso
  - f. Fornire le indicazioni sulle esigenze di ammodernamento e/o ampliamento del servizio per l’elaborazione del Documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento
- 3.2 I deleganti si impegnano a fornire al delegato, tempestivamente e comunque secondo modalità e tempi utili al rispetto delle scadenze imposte dalla normativa in materia, tutta la documentazione e le informazioni che il delegato reputasse necessarie e/o opportune alla svolgimento delle funzioni delegate.
- 3.3 In caso di ritardi e/o omissioni dei deleganti nel rispetto di tale obbligo, il delegato ha l’obbligo di sollecito e diffida nei confronti dei deleganti inadempienti. In caso di ulteriore inadempienza, il delegato dovrà immediatamente segnalare gli inadempimenti alla Regione Emilia-Romagna, nonché all’A.E.E.G.S.I.
- 3.4 I deleganti, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3.5, delegano alla Stazione Appaltante allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera c) e d), nonché ogni altra attività necessaria al reperimento delle informazioni di cui all’art 9 comma 6 del D.M. 226/2011
- 3.5 I Comuni di Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Marradi, Conselice, Solarolo e Sant’Agata sul Santerno scelgono fin da ora di sviluppare autonomamente le attività di cui sopra attraverso il consorzio CON.AMI, sarà pertanto il citato consorzio che fornirà alla Stazione Appaltante tutta la documentazione di cui agli artt 2 comma 6 e 9 comma 6 del D.M. 226/2011 con riferimento ai propri territori, secondo gli indirizzi della Stazione Appaltante stessa

#### **Articolo 4 - Obblighi del delegato**

- 4.1 Il delegato, sia nella fase di predisposizione e svolgimento della gara, sia durante la successiva fase di gestione del contratto di servizio, avrà l’obbligo di applicare quanto previsto dal D.M. 226/2011 nonché la normativa di tempo in tempo vigente e di garantire l’adeguata informazione periodica al “Comitato di monitoraggio” indicato al successivo articolo 5, relativamente a tutte le principali attività da esso (delegato) effettuate in nome e per conto dei deleganti ed ai relativi costi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, rendicontando le spese da esso sostenute per la predisposizione della gara, per l’istituzione ed il funzionamento dell’ufficio unico indicato al successivo articolo 6 e per la gestione del contratto di servizio).
- 4.2 Il Comune di Ravenna, con riferimento alla fase di preparazione della gara, svolge, nel rispetto dei compiti e delle funzioni previste dal D.M. 226/2011 e per delega di tutti i comuni facenti parte dell’ATEM



RAVENNA, le funzioni di Stazione Appaltante finalizzate allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, operando in nome e per conto dei Comuni deleganti. Nell'ambito della delega conferita la Stazione Appaltante:

- provvede, per delega espressa dei Comuni facenti parte dell'ATEM RAVENNA, alla redazione ed alla pubblicazione degli atti di gara, nonché all'espletamento della stessa;
- cura i rapporti con l'AEEGSI e con gli eventuali altri Enti Terzi coinvolti e l'eventuale conferimento di incarichi professionali specialistici;
- effettua la nomina della Commissione di gara ai sensi dell'art 11 del DM 226/2011
- Cura lo svolgimento della gara ed i rapporti con la Commissione di Gara nonché fornisce il supporto alle attività della Commissione di Gara sino all'aggiudicazione definitiva della stessa, con ogni occorrente adempimento comunicativo e pubblicitario;
- predispone le linee guida programmatiche d'ambito contenenti le condizioni minimi di sviluppo ai sensi dell'art 9 comma 3 del D.M. 226/2011;
- predispone il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti dell'ambito ai sensi dell'art 9 comma 4 del D.M. 226/2011, sulla base dei piani redatti dai singoli Enti Concedenti;
- redige lo schema di contratto di servizio sulla base del contratto tipo predisposto dall'AEEGSI ed approvato con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5/2/2013;
- provvede all'invio del bando di gara e del disciplinare di gara all'AEEGSI ai sensi dell'art 9 comma 2 del D.M. 226/2011 e successive deliberazioni dell'AEEGSI;
- acquisisce dai Comuni convenzionati ogni più utile informazioni necessaria per il migliore assolvimento del mandato ad esso conferito;
- garantisce, sino all'aggiudicazione definitiva della gara, attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto a tutti i Comuni dell'ATEM RAVENNA nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 3.4 e 3.5, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, nella formulazione di indicazioni operative e quanto altro risulti utile ed opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione;
- compito della Stazione Appaltante è l'informazione ai Comuni Concedenti della pubblicazione degli atti di gara, della nomina della Commissione di gara, dell'aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara oltre ad ogni altra comunicazione attinente la gara stessa di rilevanza per i Comuni Concedenti.

4.3 La Stazione Appaltante, per lo svolgimento delle attività previste dal D.M. 226/2011 ed alla stessa delegate dagli Enti locali concedenti, quali ad esempio servizi di assistenza tecnica - giuridica alla gara, potrà procedere ad affidamento di servizi/incarichi esterni nel rispetto della normativa in materia di appalti (Dlgs 163/2006) o consulenze (D.lgs 165/2001).

4.4 Il Comune di Ravenna, con riferimento alla fase di gestione del contratto (della durata di 12 anni), svolge, nel rispetto dei compiti e delle funzioni previste dal D.M. 226/2011, per delega di tutti i comuni facenti

parte dell'ATEM RAVENNA, le funzioni di Controparte del contratto di servizio ed è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, dal Comitato di Monitoraggio di cui al successivo articolo 5.

#### **Articolo 5 - Comitato di monitoraggio e sotto ambiti**

5.1 Sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 5, del D.M. 226/2011, è istituito il "comitato di monitoraggio", che opererà fin dalla fase di preparazione della gara e per tutta la durata di gestione del contratto sottoscritto. Il comitato di monitoraggio è formato da 5 rappresentanti dei seguenti enti:

1. Comune di Ravenna – SUB AMBITO 1: legale rappresentante o suo delegato
2. Comune di Cervia – SUB AMBITO 2: legale rappresentante o suo delegato
3. Comune di Russi – SUB AMBITO 3: legale rappresentante o suo delegato
4. Comuni appartenenti al Consorzio Con.Ami di Imola (Faenza, Solarolo, Castel Bolognese, Brisighella, Conselice, Sant'Agata sul Santerno e Marradi) – SUB AMBITO 4: delegato nominato con il voto favorevole di tanti Comuni del sub ambito rappresentanti almeno il 70% dei punti di riconsegna (P.d.R.) del medesimo sotto-ambito
5. Comuni appartenenti all'Unione Bassa Romagna ed in specifico: Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano e Lugo (ad esclusione di Conselice e Sant'Agata sul Santerno già inseriti nel SUB AMBITO 4) – SUB AMBITO 5: delegato nominato con il voto favorevole di tanti Comuni del sub ambito rappresentanti almeno il 70% dei punti di riconsegna (P.d.R.) del medesimo sotto-ambito

5.2 Il rappresentante così nominato resta in carica due anni e cessa anticipatamente con la cessazione, per qualunque ragione, dalla propria carica, del Sindaco del Comune di appartenenza o per revoca (con relativa sostituzione) da parte dei Comuni del sotto-ambito di appartenenza.

5.3 I rappresentanti sono nominati entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. I rappresentanti dei vari sotto-ambiti hanno l'obbligo di tenere costantemente informati tutti i Comuni deleganti da essi rappresentati circa le attività svolte dal comitato di monitoraggio e dal delegato e di informare adeguatamente i medesimi Comuni, sia preventivamente che successivamente, relativamente alle decisioni rispettivamente da assumere e assunte in seno al comitato di monitoraggio, anche mediante la tempestiva trasmissione di copia di tutti gli atti di cui disporranno. In particolare i rappresentanti dei vari sotto-ambiti hanno l'obbligo di riunire tutti i Comuni appartenenti al proprio sotto-ambito in apposita "riunione di sotto-ambito" da tenersi almeno cinque giorni prima di ogni riunione del comitato di monitoraggio, per decidere congiuntamente le posizioni da tenere in seno a quest'ultimo organo, da parte del rappresentante del sotto-ambito.

5.4 Il comitato di monitoraggio è presieduto dal rappresentante del sotto-ambito di Ravenna, il quale ne redige l'ordine del giorno, cura la predisposizione e la conservazione degli atti, nonché ogni altra documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti. Per consentire lo svolgimento delle preliminari riunioni dei vari sotto-ambiti, previste dal precedente comma 5.3, la convocazione delle

riunioni del comitato di monitoraggio deve essere inviata, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, anche "posta elettronica certificata"), con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione. Le riunioni del comitato di monitoraggio sono valide se vi partecipano almeno 3 membri che rappresentino almeno il 51% dei P.d.R. dell'ATEM RAVENNA, come risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Le decisioni del comitato di monitoraggio sono assunte con il voto favorevole di tanti suoi membri che rappresentino almeno il 70% dei P.d.R. rappresentati dai suoi membri presenti alla riunione.

5.5 Il Comitato di Monitoraggio in fase di preparazione della gara sarà convocato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Successivamente il Comitato sarà convocato su iniziativa del presidente stesso o su richiesta di tanti suoi componenti rappresentanti almeno un terzo dei componenti totali del comitato stesso o un terzo dei P.d.R. totali dell'ATEM RAVENNA. Per tutta la fase di preparazione della gara e fino alla pubblicazione del bando di gara il Comitato è convocato almeno 4 volte all'anno indicativamente a cadenza trimestrale, in fase di successiva gestione del contratto il Comitato è convocato almeno due volte all'anno.

5.6 Ai componenti del comitato di monitoraggio non spetta alcuna indennità, né alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute salvo diverse disposizioni dei sotto-ambiti nell'autonomia della propria gestione.

5.7 Il comitato di monitoraggio ha la finalità di coordinare tra loro le parti della presente convenzione e di coadiuvare il delegato sia nella fase di predisposizione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM RAVENNA sia nella successiva fase di gestione del contratto di servizio, nelle attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione del servizio e del rispetto del contratto di servizio da parte del gestore. Pertanto il comitato di monitoraggio ha competenza sulle seguenti materie:

- a) espressione parere sugli atti della gara per l'affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM Ravenna;
- b) approvazione delle linee guida programmatiche d'ambito (di cui al comma 3 art. 9 D.M. 226/11);
- c) approvazione del regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ufficio unico previsto al successivo articolo 6;
- d) approvazione del costo annuo massimo dell'ufficio unico previsto al successivo articolo 6;
- e) destinazione dell'eventuale eccedenza del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara di cui al comma 1 dell'articolo 8 del D.M. 226/2011 rispetto ai medesimi oneri di gara, secondo quanto previsto al successivo articolo 7;
- f) ripartizione delle spese - diverse da quelle di funzionamento dell'ufficio unico e di gara - che il delegato dovesse eventualmente sostenere per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad esso delegati;

- g) approvazione di indirizzi in materia di controlli da svolgere sull'attività del gestore e di relative sanzioni;
- h) l'eventuale risoluzione del contratto potrà essere disposta dalla Stazione Appaltante nel rispetto di quanto previsto dall'art 2 comma 11 del D.M. 226/2011, previa determinazione che può essere assunta dalla maggioranza dei comuni appartenenti all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun comune;
- i) definizione del contenuto e della frequenza dei rapporti periodici che l'ufficio unico previsto al successivo articolo 6 dovrà rendere disponibili al comitato di monitoraggio in relazione alla gestione del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM RAVENNA ed a ogni altra materia ad essa connessa.

5.8 A richiesta dei rispettivi delegati, il Comitato di monitoraggio può coinvolgere nei propri lavori o nelle decisioni ritenute strategiche i rappresentanti di tutti i Comuni appartenenti ai sottoambiti 4 e 5.

L'ordine del giorno e la relativa documentazione a supporto dovrà essere fornita ai membri del Comitato di monitoraggio almeno 20 gg prima dell'incontro affinché ciascuno membro possa richiedere la convocazione in Comitato dei referenti di tutti i Comuni che rappresenta.

#### **Articolo 6 - Ufficio unico con relativi costi di funzionamento e relativo finanziamento**

6.1 Per l'intera durata (di dodici anni) del "contratto di servizio" che stipulerà con il gestore del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM RAVENNA, il delegato si impegna a svolgere tutte le attività di gestione del medesimo contratto di servizio (a titolo esemplificativo, non esaustivo, acquisizione e mantenimento del quadro conoscitivo dell'impianto di distribuzione del gas, controllo della corretta gestione del servizio, contestazione di eventuali inadempimenti, con eventuale irrogazione delle conseguenti sanzioni, funzioni di osservatorio energia per il territorio dell'ATEM, predisposizione di analisi sugli investimenti cui il gestore sarà obbligato dal contratto di servizio) attraverso un apposito proprio ufficio anche in forma associata con i comuni dell'ATEM. Gli Enti Locali Concedenti possono nominare a supporto dei componenti dell'Ufficio associato un tecnico esterno all'Amministrazione dei Comuni stessi, ma appartenente ad altro Ente Pubblico Locale da essi partecipato, ai sensi e nel rispetto dell'Artt. 30 e 31 del TUEL. L'organizzazione e il funzionamento di tale ufficio saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dal Comitato di Monitoraggio.

Il costo annuo onnicomprensivo di funzionamento del suddetto ufficio sarà stabilito preventivamente, anno per anno, dal comitato di monitoraggio e dovrà essere integralmente coperto da tutte le parti della presente convenzione, in proporzione al peso percentuale dei P.d.R. di ciascuna di esse rispetto al totale dei P.d.R. dell'ATEM RAVENNA, come risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, utilizzando a tal fine il corrispettivo previsto dall'articolo 8, comma 2, del D.M. n.226 del 12 novembre 2011.

**Articolo 7 - Destinazione del corrispettivo una tantum per la copertura delle spese di gara (art 8 comma 1 DM 226/2011)**

7.1 A fronte delle attività delegate alla Stazione Appaltante e delle attività in capo ai singoli Comuni concedenti il corrispettivo "una tantum" per la copertura degli oneri della gara, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del DM 226/2011, come definito nella deliberazione dell'AEEGSI n. 407/2012 sarà destinato alla copertura degli oneri di gara che saranno sostenuti dal delegato e dai Comuni concedenti per le attività di rispettiva competenza.

7.2 La quota una tantum per la copertura delle spese di gara determinata per l'A.T.E.M RAVENNA ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 407/2012 ammonta ad Euro 600.000,00 e saranno così ripartiti al lordo degli eventuali oneri fiscali:

A	attività proprie di ciascun Comune (art. 3.1 lett a, b, e ed f)	€ 70.000,00
B	Attività di cui agli art. 2 comma 6 e 9 comma 6 del DM 226/2011	€ 250.000,00
C	Stazione appaltante per tutte le attività delegate con riferimento alla gara	€ 80.000,00
D	Incarichi professionali specialistici per tutte le attività connesse allo svolgimento della gara	€ 140.000,00
E	Commissione di gara	€ 60.000,00
	TOTALE	€ 600.000,00

7.4 Il Comune di Ravenna, in qualità di Stazione Appaltante provvederà ad incassare dai gestori uscenti l'anticipo dell' *una tantum* previsto dall'art 1 comma 16 quater del D.L. 145/2013 convertito in legge 21.2.2014 n. 9 e provvederà poi a ripartire:

- Tra tutti i comuni la rispettiva parte della quota A come da allegato 1
- Tra i sette Comuni del sub ambito 4, (che procedono autonomamente, per mezzo del Consorzio CON.AMI, a fornire gli elementi di cui all'art 2 comma 6 e 9 comma 6 del DM 226/2011), la rispettiva parte della quota B in proporzione al peso percentuale dei P.d.R. di ciascuno di essi rispetto al totale dei P.d.R. dell'ATEM RAVENNA (come da allegato 1), nella misura del prezzo per il medesimo servizio risultante all'esito della procedura di gara che la Stazione Appaltante svolgerà per conto degli altri comuni dell'ATEM.

7.5 Ogni decisione in ordine alla variazione dei suddetti valori economici che modifichi l'importo delle singole voci, ma non muti la loro somma complessiva, sarà assunta dal Comitato di Monitoraggio, coinvolgendo tutti i Comuni dell'ATEM come da precedente articolo 5.8. L'ordine del giorno e la documentazione a supporto per la specifica tematica dovrà essere inviata ai membri del Comitato di Monitoraggio almeno

30 giorni prima dell'incontro per consentire l'eventuale partecipazione dei Comuni rappresentati da ciascun membro del Comitato di Monitoraggio, che dovrà essere comunicata 10 gg prima dell'incontro stesso.

7.6 Qualora per qualunque ragione, la gara sia interrotta o comunque non aggiudicata, o sorgano oneri da contenzioso, i Comuni interessati alla stessa stabiliscono in sede di Comitato di Monitoraggio coinvolgendo tutti i Comuni dell'ATEM come da precedente articolo 5.8, tempi e modalità di riconoscimento alla Stazione Appaltante delle spese dalla medesima documentate e sostenute, utilizzando gli eventuali residui/economie derivanti dall'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica-giuridica.

## **FASE DI GESTIONE DEL SERVIZIO: COMITATO DI MONITORAGGIO E CONTROPARTE CONTRATTUALE**

### **Articolo 8 – Attività del Comitato di Monitoraggio**

8.1. In fase di gestione del servizio il Comitato di Monitoraggio si riunisce nel corso dell'anno per esaminare, al minimo, le tematiche a seguito riportate:

- analisi dell'andamento del servizio nell'anno precedente la riunione;
- rendiconto sulle visite ispettive effettuate durante l'anno precedente presso il Gestore;
- rendiconto delle visite ispettive dell'anno precedente;
- pianificazione dell'andamento del servizio nell'anno successivo alla riunione;
- pianificazione dei lavori inseriti nel Documento Guida in programma per l'anno successivo e gli interventi di manutenzione per ogni Ente Locale Concedente;
- designazione dei Membri incaricati delle visite ispettive per l'anno successivo e dei rapporti con l'Osservatorio degli Utenti.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata al Comitato di Monitoraggio almeno 20 gg prima per consentire le verifiche di sostenibilità economica presso i Comuni degli atti di consuntivo e di preventivo oggetto di discussione.

### **Art. 9 – Relazioni con la Controparte Contrattuale**

9.1. La Controparte Contrattuale, anche tramite l'Ufficio Unico, attua il più efficiente coordinamento operativo con il Comitato di Monitoraggio e con gli Enti Locali Concedenti al fine di assicurare al Gestore Subentrante le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, se ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio stesso.

9.2. Ogni anno la Controparte Contrattuale deve fornire al Comitato di Monitoraggio i seguenti dati:

- relazione generale riassuntiva sull'andamento del servizio di distribuzione gas naturale;
- relazione specialistica tecnico-illustrativa circa i lavori effettuati nel corso dell'anno precedente dal Gestore in attuazione del Documento Guida;
- relazione specialistica tecnico-illustrativa del livello di qualità, sicurezza ed efficienza energetica conseguito dal Gestore.

**Art. 10 - Validazione degli aggiornamenti dello stato di consistenza e verifica delle remunerazioni agli Enti Locali Concedenti**

10.1. A norma dell'Art. 16, commi 16.10 e 16.11 del CONTRATTO DI SERVIZIO, approvato con D.M. del MISE del 5 febbraio 2013 ed aggiornato dalla Delibera dell'AEEGSI n. 571/2014, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, il Gestore trasmette alla Controparte Contrattuale lo stato di consistenza aggiornato con le variazioni derivanti dalle realizzazioni degli interventi di cui agli Artt. 10 ed 11 del CONTRATTO DI SERVIZIO stesso.

10.2 La Controparte Contrattuale, anche tramite l'Ufficio Unico, provvederà alle verifiche di merito dello stato di consistenza per ogni Comune Concedente aggiornando il data base di gestione del contratto.

Le informazioni relative a ciascun Comune Concedente, unitamente ad una relazione del Responsabile del Procedimento nominato dalla Controparte Contrattuale, saranno trasmesse al referente tecnico di ciascun Comune Concedente nominato ai sensi dell'art 3 lett a) per la validazione dei dati ivi contenuti. Il referente tecnico del Comune Concedente procederà alla verifica dei documenti e ne darà formale validazione entro 30 giorni dall'inoltro. I dati così validati saranno la base per l'elaborazione del successivo aggiornamento annuale del data base.

10.3 La Controparte contrattuale, anche tramite l'Ufficio Unico, svolgerà attività di supporto a ciascun Comune Concedente per la verifica delle remunerazioni di cui all'art. 8 comma 3, 4 e 5 del D.M. 226/2011. Analoga attività di supporto ai Comuni concedenti sarà svolta in merito alla verifica dei rimborsi per ciascun Ente Locale Concedente, anche come titoli di efficienza energetica, ai sensi dell'Art. 8 comma 6 del D.M. 226/2011.

**Articolo 11 Destinazione del corrispettivo per attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio (art 8 comma 2 DM 226/2011)**

11.1 Nell'ambito del Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ufficio Unico saranno individuate le percentuali di ripartizione tra i Comuni Concedenti e la Controparte Contrattuale del corrispettivo annuale di cui all'Art. 8, comma 2, del D.M. 226/11, come specificato dall'Art. 26 dello schema di Contratto Tipo approvato con Decreto MISE 5/2/2013 ed aggiornato dall'AEEGSI con Delibera 571/2014.

11.2 La quota a favore dei Comuni Concedenti costituisce rimborso per le attività interne dei Comuni stessi e del Comitato di Monitoraggio per attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.

## **Articolo 12 – Efficacia, durata e modifiche della convenzione e divieto di recesso**

12.1 La presente convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino alla scadenza del contratto di servizio che sarà stipulato dal delegato con il vincitore della prima gara per l'affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM RAVENNA indicata in premessa.

12.2 La presente convenzione è modificabile o anticipatamente risolvibile solamente con la stipula di apposito atto modificativo o risolutivo da parte di tanti soggetti che rappresentino almeno il 60% dei sottoscrittori della presente convenzione e almeno il 60% dei PdR dei medesimi sottoscrittori come risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente alla approvazione dell'atto modificativo o risolutivo.

12.3 Tenuto conto dei presupposti normativi della presente convenzione e delle sue finalità, ed al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di distribuzione del gas a cui essa è strumentale, è esclusa la facoltà delle parti di recedere.

### **Documento firmato digitalmente**

#### **I deleganti:**

**COMUNE DI ALFONSINE** il Sindaco Mauro Venturi (o suo delegato)

**COMUNE DI BAGNACAVALLO** il Sindaco Eleonora Proni (o suo delegato)

**COMUNE DI BRISIGHELLA** il Sindaco Davide Missiroli (o suo delegato)

**COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE** il Sindaco Daniele Merluzzi (o suo delegato)

**COMUNE DI CERVIA** il Sindaco Luca Coffari (o suo delegato)

**COMUNE DI CONSELICE** il Sindaco Paola Pula (o suo delegato)

**COMUNE DI COTIGNOLA** il Sindaco Luca Piovaccari (o suo delegato)

**COMUNE DI FAENZA** il Sindaco Giovanni Malvezzi (o suo delegato)

**COMUNE DI FUSIGNANO** il Sindaco Nicola Pasi (o suo delegato)

**COMUNE DI LUGO** il Sindaco Davide Ranalli (o suo delegato)

**COMUNE DI RUSSI** il Sindaco Sergio Retini (o suo delegato)

**COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO** il Sindaco Enea Emiliani (o suo delegato)



**COMUNE DI SOLAROLO** il Sindaco Fabio Anconelli (o suo delegato)

**COMUNE DI MARRADI** il Sindaco Tommaso Triberti (o suo delegato)

**Il delegato:**

**COMUNE DI RAVENNA** il Sindaco Fabrizio Matteucci (o suo delegato)

ALLEGATO 1

1	SUB AMBITO 1	cod ISTAT	n.	p.d.r (2012)	quota % sui pdr	contributo fisso	contributo variabile	TOTALE
1	Ravenna	39014 RA	92.558	47,158	2.000	18.863	20.863	
	<b>TOTALE sottoambito 1</b>		<b>92.558</b>	<b>47,158</b>				
2	SUB AMBITO 2	cod ISTAT	n.	p.d.r (2012)	quota % sui pdr	contributo fisso	contributo variabile	TOTALE
1	Cervia	39007 RA	23.183	11,812	2.000	4.725	6.725	
	<b>TOTALE sottoambito 2</b>		<b>23.183</b>	<b>11,812</b>				
3	SUB AMBITO 3	cod ISTAT	n.	p.d.r (2012)	quota % sui pdr	contributo fisso	contributo variabile	TOTALE
1	Russi	39016 RA	5.510	2,807	2.000	1.123	3.123	
	<b>TOTALE sottoambito 3</b>		<b>5.510</b>	<b>2,807</b>				
4	SUB AMBITO 4	cod ISTAT	n.	p.d.r (2012)	quota % sui pdr	contributo fisso	contributo variabile	TOTALE
1	Marradi	48026 FI	1.182	0,602	2.000	241	2.241	
2	Brisighella	39004 RA	2.886	1,470	2.000	588	2.588	
3	Castel Bolognese	39006 RA	4.173	2,126	2.000	850	2.850	
4	Conselice	39008 RA	4.112	2,095	2.000	838	2.838	
5	Faenza	39010 RA	26.032	13,263	2.000	5.305	7.305	
6	Sant'Agata sul Santerno	39017 RA	1.296	0,660	2.000	264	2.264	
7	Solarolo	39018 RA	1.570	0,800	2.000	320	2.320	
	<b>TOTALE sottoambito 4</b>		<b>41.251</b>	<b>21,017</b>			<b>22.407</b>	
5	SUB AMBITO 5	cod ISTAT	n.	p.d.r (2012)	quota % sui pdr	contributo fisso	contributo variabile	TOTALE
1	Alfonsine	39001 RA	5.186	2,642	2.000	1.057	3.057	
2	Bagnacavallo	39002 RA	7.237	3,687	2.000	1.475	3.475	
3	Cotignola	39009 RA	3.046	1,552	2.000	621	2.621	
4	Fusignano	39011 RA	3.765	1,918	2.000	767	2.767	
5	Lugo	39012 RA	14.538	7,407	2.000	2.963	4.963	
	<b>TOTALE sottoambito 5</b>		<b>33.772</b>	<b>17,207</b>			<b>16.883</b>	
			<b>TOTALE</b>	<b>196.274</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>70.000</b>	

p.d.r. dati PdR al 13/12/2012 rilevati da <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it>

per gli ulteriori anni di durata della convenzione, i numeri di p.d.r. saranno aggiornati al 31 dicembre di ogni anno